



COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

Deliberazione n. 26
Adunanza del 17/06/2026
Codice Ente: 10815 4 Vailate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria – prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventisei** addì **diciassette** del mese di **Giugno** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
2.Cerri Franco	Presente
3.Iannaccone Angela	Presente
4.Doneda Maria Angela	Presente
5.Porcellini Dario	Presente
6.Cremona Fabio	Presente
7.Bonafè Barbara	Assente
8.Barbieri Federica Agostina	Presente
9.Mauro Andrea	Presente
10.Cofferati Pierangelo Giacomo	Presente
11.Pezzoli Ines	Presente
12.Stombelli Pier Mauro	Presente
13.Aiolfi Luciano Mario	Presente

PRESENTI : 13

ASSENTI : 1

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Trevisan Andrea Guglielmo nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE

Il Sindaco-Presidente Andrea Guglielmo Trevisan illustra l'argomento all'ordine del giorno:

TARI 2026

Approvazione Tariffe

Suddivisioni costi PEF:

	Fisso		Variabile		Totale
	[€]	[%]	[€]	[%]	[€]
COSTO	228.437 €	45%	279.817 €	55%	508.253 €
UTENZE					
domestiche	183.382 €	80%	224.753 €	80%	408.134 €
non domestiche	45.045 €	20%	55.064 €	20%	100.110 €

TARI 2026

Approvazione Tariffe - UtENZE Domestiche

n componenti	Fisso	Variabile	Totale	%	Mq medi	TARI media
1	45.038 €	37.574 €	82.613 €	20%	98	122 €
2	55.541 €	66.993 €	122.534 €	30%	113	198 €
3	38.556 €	52.355 €	90.911 €	22%	114	235 €
4	32.952 €	46.171 €	79.124 €	19%	125	281 €
5	8.128 €	15.291 €	23.419 €	6%	107	308 €
6 o più	3.176 €	6.369 €	9.545 €	2%	112	354 €
Totale	183.392 €	224.753 €	408.144 €	100%	110	

TARI 2026

Approvazione Tariffe – Utenze Non Domestiche

Attività	attività	Gettito		Totale
		Fisso	Variabile	
	#	[€]	[€]	[€/mq]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	309 €	415 €	0,9 €
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	159 €	216 €	1,9 €
Esposizioni autosaloni	18	7.521 €	10.359 €	0,8 €
Alberghi con ristorante	1	114 €	155 €	3,0 €
Case di cura e riposo	3	4.046 €	5.505 €	2,7 €
uffici, Agenzie, studi professionali	60	6.106 €	8.285 €	2,8 €
Banche e istituti di credito	2	295 €	399 €	1,5 €
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	7	637 €	860 €	2,4 €
Edicole, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	399 €	543 €	3,0 €
Attività artigianali tipo botteghe	31	1.970 €	2.668 €	2,0 €
Carrozzeria, autoricambi, elettrauto.	2	143 €	194 €	2,6 €
attività industriali con capannoni di produzione	11	5.020 €	4.794 €	1,2 €
attività artigianali di produzione beni specifici	18	4.106 €	5.552 €	1,5 €
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7	7.661 €	10.378 €	13,5 €
Bar, caffè, pasticceria	7	3.536 €	4.788 €	10,1 €
Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e generi alimentari	6	1.247 €	610 €	4,9 €
Plurilicenza alimentari o miste	1	1.359 €	- €	4,3 €
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	416 €	565 €	16,9 €
Totale	186	45.045 €	55.064 €	

TARI – Approvazione PEF 2026-2029 ed individuazione schema regolatorio



Il Sindaco-Presidente Andrea Guglielmo Trevisan, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, invita gli stessi alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 677 della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che testualmente recita:

“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Richiamata la Delibera dell’ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con la nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo 2026/2029, predisposto in base al metodo MTR-3 definito con la citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. ____ del ____ (stessa seduta), esso, per l’anno 2026, evidenzia costi complessivi pari ad € 508.253,36;

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2026;

Considerato il Piano economico finanziario che evidenzia un costo complessivo di € 508.253,36;

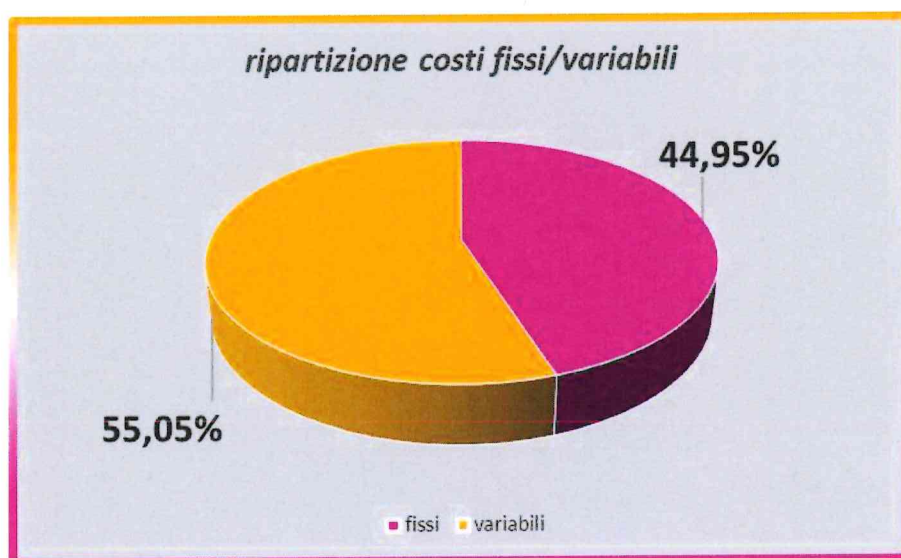
Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2026, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 508.253,36 e comprende i costi fissi, pari al 44,95% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 55,05% come di seguito meglio rappresentato:

costi	totale
fissi	228.436,56
percentuale	44,95%
variabili	279.816,80
percentuale	55,05%
totale	508.253,36



- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- si possono prevedere diverse ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, tutte basate su criteri logici, ma che non riproducono fedelmente il dato reale, che non è conosciuto poiché non vengono effettuate le pesature. Il Comune di Vailate, per l'anno 2026, così come avvenuto nell'anno precedente, si è basato sulla stima effettuata considerando le metrature ed i coefficienti teorici K_a , K_b , K_c e K_d . Sulla base di tale calcolo, la ripartizione risulta:

costi	totale	utenze domestiche	utenze non domestiche
fissi	228.436,56	183.381,79	45.045,22
percentuale	44,95%	80,28%	19,72%
variabili	279.816,80	224.752,69	55.064,32
percentuale	55,05%	80,32%	19,68%
totale	508.253,36	408.134,48	100.109,54

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti K_a (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e K_b (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti K_c (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e K_d (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività)

K_a

Componenti nucleo famigliare	K_a
Famiglie di 1 componente	0,84

Famiglie di 2 componenti	0,98
Famiglie di 3 componenti	1,08
Famiglie di 4 componenti	1,16
Famiglie di 5 componenti	1,24
Famiglie di 6 o più componenti	1,30

K_b

Componenti nucleo familiare	K _b			
	minimo	massimo	ponderazione	finale
Famiglie di 1 componente	0,60	1,00	50,00%	0,80
Famiglie di 2 componenti	1,40	1,80	40,00%	1,56
Famiglie di 3 componenti	1,80	2,30	30,00%	1,95
Famiglie di 4 componenti	2,20	3,00	20,00%	2,36
Famiglie di 5 componenti	2,90	3,60	0,00%	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	3,40	4,10	0,00%	3,40

K_c

Attività		K _e
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie	1,00
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21	Discoteche, night-club	1,04

K_d

Attività		K _d
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie	8,21
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night-club	8,56

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2026/2029 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 397/2025/R/RIF, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente: *il rapporto tra entrate tariffarie dell'anno in corso e le entrate tariffarie dell'anno precedente risulta inferiore al limite della variazione annuale determinato in base alla formula prevista all'art. 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 397/2025/R/RIF*, infatti risulta:

limite massimo della crescita	1,90%	A
rapporto entrate tariffarie anno 2026 rispetto a quelle dell'anno 2025	1,018%	B
$B < A$		

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto

responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.»;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026 del Comune di Vailate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 24,89 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato (pri ad € 23,66).

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7.14, della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 "*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale gettito Tari € 508.253,36

Considerate le agevolazioni previste al Titolo IV del Regolamento, articoli dal numero 23 al numero 30;

Considerato l'iter di calcolo delle tariffe:

Utenze domestiche:

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Supeficie totale	Numero utenti
1	66.280,00	677
2	70.060,00	619
3	44.131,00	387
4	35.116,00	282
5	8.103,00	76
6 o più	3.020,00	27
Totale	226.710,00	2.068

TARiffe UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf **183.391,79 €**

TFd						Gettito
n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)	
1	0,84	66280	55.675,20	0,809 €	0,680 €	45.038,40 €
2	0,98	70060	68.658,80	0,809 €	0,793 €	55.541,47 €
3	1,08	44131	47.661,48	0,809 €	0,874 €	38.555,71 €
4	1,16	35116	40.734,56	0,809 €	0,938 €	32.952,18 €
5	1,24	8103	10.047,72	0,809 €	1,003 €	8.128,09 €
6 o più	1,30	3020	3.926,00	0,809 €	1,052 €	3.175,93 €
Totale			226.703,76			183.391,79 €

TARiffe UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€) **224.752,69 €**
 Qtot (kg) **1.695.719,62**
 Cu (€/kg) **0,13 €**
 Quv **523,43**

TVd								Gettito
n	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	
1	0,60	1,00	50%	0,80	677	541,60	55,50 €	37.574,29 €
2	1,40	1,80	40%	1,56	619	965,64	108,23 €	66.992,69 €
3	1,80	2,30	30%	1,95	387	754,65	135,28 €	52.354,95 €
4	2,20	3,00	20%	2,36	282	665,52	163,73 €	46.171,42 €
5	2,90	3,60	0%	2,90	76	220,40	201,19 €	15.290,57 €
6 o più	3,40	4,10	0%	3,40	27	91,80	235,88 €	6.368,76 €
Totale						3.239,61		224.752,69 €

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

n	Supeficie totale	Numero utenti
1	66.280,00	677
2	70.060,00	619
3	44.131,00	387
4	35.116,00	282
5	8.103,00	76
6 o più	3.020,00	27
Totale	226.710,00	2.068

TARIFFE 2026	
Fisso €/mq	Variabile €
0,68 €	55,50 €
0,79 €	108,23 €
0,87 €	135,28 €
0,94 €	163,73 €
1,00 €	201,19 €
1,05 €	235,88 €

TARI MEDIA

n	PF	PV	Pf+Pv/mq	Totale	%	Mq medi	Tari media
1	45.038,40 €	37.574,29 €	1,25	82.612,69 €	0,20	97,90	122,03 €
2	55.541,47 €	66.992,69 €	1,75	122.534,16 €	0,30	113,18	197,96 €
3	38.555,71 €	52.354,95 €	2,06	90.910,66 €	0,22	114,03	234,91 €
4	32.952,18 €	46.171,42 €	2,25	79.123,61 €	0,19	124,52	280,58 €
5	8.128,09 €	15.290,57 €	2,89	23.418,67 €	0,06	106,62	308,14 €
6 o più	3.175,93 €	6.368,76 €	3,16	9.544,69 €	0,02	111,85	353,51 €
Totale	183.391,79 €	224.752,69 €	1,80	408.144,47 €	1,00	109,63	

Utenze non domestiche:

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf	45.045,22 €
QTnd	38.020,90
Qapf	1,1847 €
Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)	100%

	Attività	Kc min.	Kd max.	Ps	Kc	Stot(ap)	Stot(ap). Kc	TARIFFA FISSA/mq	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0%	0,32	816	261,12	0,38 €	309,36 €
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0%	0,67	200	134,00	0,79 €	158,76 €
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0%	0,38	0	0,00	0,45 €	0,00 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0%	0,30	21.161	6.348,30	0,36 €	7.521,14 €
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	0%	1,07	90	96,30	1,27 €	114,09 €
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0%	0,80	0	0,00	0,95 €	0,00 €
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0%	0,95	3.595	3.415,25	1,13 €	4.046,21 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0%	1,00	5.154	5.154,00	1,18 €	6.106,20 €
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0%	0,55	453	249,15	0,65 €	295,18 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0%	0,87	618	537,66	1,03 €	636,99 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0%	1,07	315	337,05	1,27 €	399,32 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,72	1,04	0%	0,72	2.309	1.662,48	0,85 €	1.969,62 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0%	0,92	131	120,52	1,09 €	142,79 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0%	0,43	9.854	4.237,22	0,51 €	5.020,04 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0%	0,55	6.301	3.465,55	0,65 €	4.105,81 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	7,42	0%	4,84	1.336	6.466,24	5,73 €	7.660,87 €
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	0%	3,64	820	2.984,80	4,31 €	3.536,24 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	0%	1,76	598	1.052,48	2,09 €	1.246,92 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	0%	1,54	745	1.147,30	1,82 €	1.359,26 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	0%	6,06	58	351,48	7,18 €	416,42 €
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	0%	1,04	0	0,00	1,23 €	0,00 €
totale						54.554	38.020,90		45.045,22 €

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - VARIABILE

CVnd	55.064,32 €
QTnd	281.216,47
Cu	0,196 €
% aumento utenze giornaliere	0%

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	0%	2,60	816	2.122	0,51 €	415,43 €
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	0%	5,51	200	1.102	1,08 €	215,78 €
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	0%	3,11	0	0	0,61 €	0,00 €
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	0%	2,50	21.161	52.903	0,49 €	10.358,71 €
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	0%	8,79	90	791	1,72 €	154,90 €
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	0%	6,55	0	0	1,28 €	0,00 €
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	0%	7,82	3.595	28.113	1,53 €	5.504,72 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	0%	8,21	5.154	42.314	1,61 €	8.285,47 €
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	0%	4,50	453	2.039	0,88 €	399,15 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	0%	7,11	618	4.394	1,39 €	860,37 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	0%	8,80	315	2.772	1,72 €	542,78 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,90	8,50	0%	5,90	2.309	13.623	1,16 €	2.667,51 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	0%	7,55	131	989	1,48 €	193,66 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	0%	3,50	6.995	24.483	0,69 €	4.793,86 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	0%	4,50	6.301	28.355	0,88 €	5.552,03 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	39,67	60,88	0%	39,67	1.336	52.999	7,77 €	10.377,63 €
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	0%	29,82	820	24.452	5,84 €	4.787,97 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	0%	14,43	-216	-3.117	2,83 €	-610,31 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	0%	12,59	0	0	2,47 €	0,00 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	0%	49,72	58	2.884	9,74 €	564,66 €
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	0%	8,56	0	0	1,68 €	0,00 €
totale							281.216		55.064,32 €

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

				Tariffe 2026		
Attività	Stot(ap)	Ps	N(n)	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	816,00	0%	6	0,38 €	0,51 €	0,89 €
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	200,00	0%	2	0,79 €	1,08 €	1,87 €
3 Stabilimenti balneari	0,00	0%	0	0,45 €	0,61 €	1,06 €
4 Esposizioni, autosaloni	21.161,00	0%	18	0,36 €	0,49 €	0,84 €
5 Alberghi con ristorante	90,00	0%	1	1,27 €	1,72 €	2,99 €
6 Alberghi senza ristorante	0,00	0%	0	0,95 €	1,28 €	2,23 €
7 Case di cura e riposo	3.595,00	0%	3	1,13 €	1,53 €	2,66 €
8 Uffici, agenzie, studi professionali	5.154,00	0%	60	1,18 €	1,61 €	2,79 €
9 Banche ed istituti di credito	453,00	0%	2	0,65 €	0,88 €	1,53 €
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	618,00	0%	7	1,03 €	1,39 €	2,42 €
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	315,00	0%	3	1,27 €	1,72 €	2,99 €
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	2.309,00	0%	31	0,85 €	1,16 €	2,01 €
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	131,00	0%	2	1,09 €	1,48 €	2,57 €
14 Attività industriali con capannoni di produzione	9.854,00	0%	11	0,51 €	0,69 €	1,19 €
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	6.301,00	0%	18	0,65 €	0,88 €	1,53 €
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.336,00	0%	7	5,73 €	7,77 €	13,50 €
17 Bar, caffè, pasticceria	820,00	0%	7	4,31 €	5,84 €	10,15 €
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	598,00	0%	6	2,09 €	2,83 €	4,91 €
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	745,00	0%	1	1,82 €	2,47 €	4,29 €
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	58,00	0%	1	7,18 €	9,74 €	16,92 €
21 Discoteche, night-club	0,00	0%		1,23 €	1,68 €	2,91 €
totale	54.554,00	0,00	186,00			

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Cremona e che le componenti perequative devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 01 febbraio 2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente atto;

Esaminare le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- Consiglieri presente: N. 12 (dodici);
- Consiglieri votanti: N. 12 (dodici);
- Voti favorevoli: N. 12 (dodici);
- Voti astenuti: N. 0 (zero);
- Voti contrari: N. 0 (zero);

DELIBERA

1) **di approvare** per l'anno 2026, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
TARIFFE 2026	
Fisso €/mq	Variabile €
0,68 €	55,50 €
0,79 €	108,23 €
0,87 €	135,28 €
0,94 €	163,73 €
1,00 €	201,19 €
1,05 €	235,88 €

UTENZE NON DOMESTICHE:

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

		Tariffe 2026		
Attività		Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38 €	0,51 €	0,89 €
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79 €	1,08 €	1,87 €
3	Stabilimenti balneari*	0,45 €	0,61 €	1,06 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,36 €	0,49 €	0,84 €
5	Alberghi con ristorante	1,27 €	1,72 €	2,99 €
6	Alberghi senza ristorante	0,95 €	1,28 €	2,23 €
7	Case di cura e riposo	1,13 €	1,53 €	2,66 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,18 €	1,61 €	2,79 €
9	Banche ed istituti di credito	0,65 €	0,88 €	1,53 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,03 €	1,39 €	2,42 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27 €	1,72 €	2,99 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,85 €	1,16 €	2,01 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09 €	1,48 €	2,57 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51 €	0,69 €	1,19 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65 €	0,88 €	1,53 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,73 €	7,77 €	13,50 €
17	Bar, caffè, pasticceria	4,31 €	5,84 €	10,15 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,09 €	2,83 €	4,91 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,82 €	2,47 €	4,29 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,18 €	9,74 €	16,92 €
21	Discoteche, night-club	1,23 €	1,68 €	2,91 €

2) **di stabilire** le date di scadenza delle rate come segue:

rata	data scadenza
I ACCONTO	30 giugno 2026
II ACCONTO	31 dicembre 2026

3) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia con provvedimento n. 139 del 01 ottobre 2025;

4) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative 1, e 2, e 3, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

- 5) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

Con votazione separata per alzata di mano, con il seguente esito:

- Consiglieri presente: N. 12 (dodici);
- Consiglieri votanti: N. 12 (dodici);
- Voti favorevoli: N. 12 (dodici);
- Voti astenuti: N. 0 (zero);
- Voti contrari: N. 0 (zero);

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.



Pareri

COMUNE DI VAILATE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 21

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato - Tributi - Fatturazione**

Oggetto: **TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economato - Tributi - Fatturazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 03/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Nadia Fontana

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 03/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Nadia Fontana

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
TREVISAN ANDREA GUGLIELMO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NADIA FONTANA